

Città metropolitana di Torino

**A1273- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, dalla Roggia Luva, e dal Fiume Dora Baltea nei Comuni di Strambino e di Caravino, ad uso agricolo, richiesta dalla Società Semplice Agricola IL CERRO.**

**Pratica N. A/1273 ASSENSO**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4343 del 17/07/2023; Pratica n. A/1273

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

**DETERMINA**

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla Società Semplice Agricola IL CERRO con sede legale in Comune di Strambino, Via Maioletto n. 66 P.IVA 12818010014 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua tramite n. 12 punti di attingimento mobili dal Torrente Chiusella e dalla Roggia Luva in Comune di Strambino e dal Fiume Dora Baltea in Comune di Caravino, ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il **1° Giugno** ed il **30 SETTEMBRE di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di stazione di pompaggio mobile con trattrice e pompa azionata da presa di forza, in modo che la portata massima non superi 6 l/s, la portata media non superi 0,37 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **3.900 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nei Comuni di Strambino e di Caravino, di cui all'elenco allegato, aventi la superficie complessiva di **Ha 10.74.84**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, **l'attingimento in questione dovrà essere sospeso** ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico: per la Roggia Luva pari a 50 l/s – per il Torrente Chiusella pari a 2.070 l/s (giugno) pari a 1.150 (luglio, agosto e settembre) - per la Dora Baltea pari a 55.100 l/s (giugno) pari a 30.600 l/s (luglio, agosto e settembre);
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;
6. per l'attingimento dalla Roggia Luva la licenza è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunque subordinatamente alla necessità di mantenimento dell'acqua nella Roggia a scopo di diluizione delle acque reflue provenienti dal depuratore frazione Crotte, come descritto in premessa;
7. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

8. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

9. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)